

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Benefici premiali Isa anche con il Modello Redditi tardivo**

di Cristoforo Florio

Seminario di specializzazione

### **EXCEL: STRUMENTO UTILE PER AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ IN STUDIO E AZIENDA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

I **benefici premiali degli Isa** non vengono perduti dal contribuente qualora il modello Redditi cui i suddetti Isa sono allegati venga **presentato entro i novanta giorni dalla scadenza** del termine di legge per l'invio (c.d. **"dichiarazione tardiva"**).

Questo, in sintesi, il contenuto della [risposta n. 31 del 6 febbraio 2020](#), con la quale l'Agenzia delle Entrate ha interpretato, **con favore per il contribuente** istante, il dettato normativo dell'[articolo 3, comma 7, D.P.R. 322/98](#), a mente del quale “*(...) sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salvo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo (...)*”.

Nel caso di specie, veniva richiesta all'Amministrazione finanziaria la possibilità di **mantenere i benefici** di cui all'[articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017](#) nel caso in cui il **modello Isa sia allegato ad un modello Redditi trasmesso tardivamente**, ovvero con un ritardo **non superiore a novanta giorni** rispetto al termine ultimo di presentazione.

La risposta è stata **positiva**; d'altronde la stessa Agenzia delle Entrate aveva già avuto modo di chiarire che “*(...) la dichiarazione integrativa presentata entro novanta giorni, sebbene sanzionata come dichiarazione irregolare, è comunque idonea a sostituire quella presentata nei termini ordinari (...)" (circolare 42/E/2016, paragrafo 2.2.).*

Si ricorda che i benefici di cui si discute consistono nella possibilità, per il contribuente, di accedere ad un **regime premiale** che, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici di cui all'[articolo 9-bis D.L. 50/2017](#) (la c.d. “pagella dei voti Isa”), consente:

1. **l'esonero dall'apposizione del visto** di conformità per la **compensazione di crediti** per un importo **non superiore a 50.000 euro** annui relativamente all'Iva, e per un importo **non superiore a 20.000 euro** annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap (“voto”

- pari almeno a 8);
2. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi dell'Iva** per un importo **non superiore a 50.000 euro** annui (“voto” pari almeno a 8);
  3. l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle “**società non operative**” nonché delle “**società in perdita sistematica**” (“voto” pari almeno a 9);
  4. l'esclusione degli accertamenti basati sulle “**presunzioni semplici**” (“voto” pari almeno a 8,5);
  5. l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei **termini di decadenza per l'attività di accertamento** da parte dell'Amministrazione finanziaria (“voto” pari almeno a 8);
  6. l'esclusione della **determinazione sintetica del reddito complessivo** ex articolo 38 D.P.R. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile **non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato** (“voto” pari almeno a 9).

Dunque, se il contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare ha **omesso la presentazione** del Modello Redditi 2019 – periodo 2018 entro lo scorso 2 dicembre 2019, potrà procedere a trasmettere la citata dichiarazione **entro il prossimo 2 marzo 2020** e, in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, D.P.R. 322/1998, la dichiarazione così presentata – pur essendo tardiva – si considererà **valida a tutti gli effetti di legge**, incluso il **mantenimento di uno o più dei benefici** sopra indicati, in corrispondenza dei “voti” a partire dall'8 a salire, risultanti dal **modello Isa allegato al suddetto modello tardivo**.

In merito al computo dei 90 giorni, si evidenzia che il calcolo va effettuato **partendo dalla scadenza del termine** (che, relativamente al Modello Redditi 2019 – periodo 2018 per i soggetti “solari”, era il 2 dicembre 2019, atteso che la scadenza del 30 novembre 2019 cadeva di sabato) e, sommando a questa i 90 giorni di legge, la scadenza per l'invio tardivo è quindi quella del **1° marzo 2020** che, cadendo di domenica, viene posticipata a lunedì **2 marzo 2020**.

Peraltro, una conferma in tal senso è rinvenibile anche nelle **lettere di compliance** che stanno ricevendo i contribuenti proprio in questi giorni, in cui l'Agenzia delle Entrate segnala l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018 e indica il **termine del 2 marzo 2020** come momento ultimo per trasmettere tardivamente la suddetta dichiarazione.

Fermo restando che non risultano esservi **norme sanzionatorie specificamente riferibili alla tardiva presentazione** della dichiarazione, la prassi ormai condivisa - anche dall'Agenzia delle Entrate - è quella di **applicare alla violazione** in questione la sanzione di cui all'articolo 1, comma 1, D. Lgs. 471/1997 (**sanzione minima base pari a 250 euro**), fermo restando la possibilità di avvalersi dell'istituto del **ravvedimento operoso** (si veda in questo senso quanto chiarito con la circolare 42/E/2016).

In particolare, ai fini della **riduzione della sanzione** a seguito dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, si renderà applicabile al caso di specie la previsione di cui all'articolo

13, comma 1, lettera c), D.Lgs. 472/1997, in base al quale “(...) la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano **iniziatì accessi, ispezioni, verifiche** o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: c) ad un **decimo del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con **ritardo non superiore a novanta giorni** (...).”.

Pertanto, la tardività della trasmissione del modello dichiarativo potrà essere sanata con il versamento di una **sanzione pari a 25 euro** (1/10 della sanzione base minima di 250 euro).

Resta naturalmente inteso che “(...) il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all'ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i **dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli Isa siano corretti e completi** (...).”.

L'Agenzia delle Entrate ha dunque conclusivamente precisato nel provvedimento in commento che, laddove il raggiungimento di una premialità sia l'effetto di una dichiarazione di **dati incompleti o inesatti** nel modello ISA, **non potrà in ogni caso ritenersi legittimo il godimento di un beneficio** (v. anche [circolare 20/E/2019](#), paragrafo 7.2).